



Modifica Regolamento Didattico di Ateneo (articolo 20, commi 3 e 4).

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia per l'organizzazione delle università
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo dell'Università degli studi di Cagliari approvato con D.R. del 27/03/2012, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 69 del 16/04/2012;
- VISTA** la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” ed in particolare l’art. 11;
- VISTO** il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- VISTI** i DD.MM. 16 marzo 2007 sulla “Determinazione delle classi di laurea” e “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo approvato con DR n. 3 del 1° ottobre 2013 e successive modifiche e integrazioni
- PRESO ATTO** della necessità di apportare alcune modifiche ai commi 3 e 4 del citato regolamento a seguito dell'introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso di cui all'art. l'articolo 5 comma 1 lett. b, e c. 4, lett. f, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 21 e del 22 dicembre 2015, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole sulla proposta di modifica dell'art. 20 del Regolamento in esame;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 3 febbraio 2016;

D E C R E T A

- ART. 1** L'articolo 20, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo sono modificati secondo quanto segue:
- « (omissis) 3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale



possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi corsi di insegnamento.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Per sostenere gli esami sino al 31 gennaio, o alla scadenza prevista dai rispettivi regolamenti di Facoltà, dell'anno successivo all'ultimo anno accademico d'iscrizione non è richiesta reinscrizione. La possibilità di sostenere l'esame senza reinscrizione sarà progressivamente anticipata previa delibera del Senato Accademico.

I manifesti degli studi di Facoltà stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.

Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti per ciascuna Facoltà dal rispettivo Regolamento.

Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso" nonché per gli studenti iscritti alla data del 30 settembre all'ultimo anno della durata normale del proprio corso di studi che conseguiranno il titolo finale senza reinscrizione.

Non si possono fissare appelli durante il periodo dedicato alle lezioni fatto salvo quanto previsto dal capoverso precedente e per gli insegnamenti con un numero di crediti non superiore a 6; in quest'ultimo caso gli appelli potranno essere fissati, in relazione alle situazioni delle singole Facoltà, in sessioni speciali, subito dopo la conclusione del relativo corso di insegnamento. In ogni caso gli studenti che si immatricolano a un corso di studio dell'Ateneo non possono sostenere esami nel periodo ottobre/dicembre del 1° anno di iscrizione.

L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane. Gli appelli degli esami obbligatori previsti nello stesso semestre del medesimo anno di corso devono essere fissati con almeno quattro giorni di distanza, salvo i casi di motivata impossibilità.

4. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale devono svolgersi entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'ultimo anno accademico d'iscrizione salvo i casi previsti dalla normativa; entro tale data le stesse possono essere sostenute senza necessità di reinscrizione. La possibilità di sostenere la prova finale senza reinscrizione sarà progressivamente anticipata previa delibera del Senato Accademico. In questo caso gli appelli fissati nel periodo oggetto dell'anticipazione saranno imputati all'a.a. in corso e nel regolamento tasse si dovranno prevedere specifiche esenzioni sulle tasse.

Sono garantiti di norma quattro appelli per la prova finale distribuiti nell'anno accademico nei mesi di febbraio, luglio, settembre/ottobre, novembre, più un eventuale appello a marzo o aprile. (omissis)»

ART. 2 Il Regolamento Didattico di Ateneo modificato entra in vigore il 1° ottobre 2016.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. C.', located in the bottom left corner of the page.



ART. 3 Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

[Handwritten mark]

Il Rettore

Maria Del Zompo

[Handwritten signature: Maria Del Zompo]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

